



Patti di convivenza: le risposte ai quesiti

In occasione della giornata "Contratti di convivenza - Open Day" di sabato scorso, organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, i notai del Consiglio Notarile di Modena sono rimasti a disposizione dei cittadini per incontri divulgativi e consulenze gratuite e per fornire tutte le informazioni utili su come tutelare legalmente il rapporto di convivenza. A partire da oggi, 2 dicembre, questi contratti potranno essere stipulati presso tutti gli studi notarili.

A questo proposito rispondiamo ai lettori che pongono ulteriori quesiti in merito ai contratti di convivenza.

Quali documenti devono presentare al notaio i conviventi per stipulare un contratto di convivenza?

In primo luogo, occorre fornire i documenti di identità (ad esempio carta d'identità); le tessere sanitarie per l'attribuzione del codice fiscale; i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio); eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partners, dai quali potrebbero derivare obblighi e statuizioni tali da poter incidere sul contenuto dello stipulando contratto di convivenza. Poi tutti i documenti relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono disciplinare con il contratto di convivenza, di modo che il notaio incaricato possa disporre

di tutte le informazioni necessarie o anche soltanto utili per la sua redazione.

Quali effetti produce questo tipo di contratto nei confronti delle parti?

Dal contratto di convivenza nascono dei veri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. La violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. Gli accordi contenuti in un contratto di convivenza hanno valore limitato alle parti che hanno stipulato tali accordi, escluso ogni effetto nei confronti di terzi (in applicazione del principio generale che regola gli effetti di ogni contratto, quale sancito dall'articolo 1372 c.c.).

Che durata hanno questi accordi, nel tempo?

La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. È logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza. Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento. Se nel con-